

**GORINI.** Aveva anch'io chiesto di parlare per avvertire che, non essendo nell'articolo 10 stabilita alcuna guarentigia per tutte queste officine, non esiste l'inconveniente temuto dall'onorevole Brunet.

Nello stesso tempo voleva sottoporre al signor ministro una osservazione sull'articolo 33. In esso è stabilito un vantaggio ai militari a carico della società; ma si concede minore di quello esistente, e si limita l'obbligo che prima aveva la società.

Infatti i militari che devono trasportarsi per istrada ferrata hanno il ribasso di due terzi sul prezzo dei posti, cioè non pagano che un terzo, ma devono essere muniti di un foglio di via; quando invece sotto il Governo austriaco godono della stessa riduzione sul prezzo, e non è necessario che siano muniti di un foglio di via.

Io non so perchè si sia voluto limitare alla società quest'obbligo ai casi in cui il militare è munito di foglio di via; al militare che, per esempio, va in permesso, si vuol far godere un vantaggio, perchè in generale essi, e specialmente la bassa forza, sono in istrettezze per modo che qualunque agevolezza può lor riuscire utile.

Dunque io prego il signor ministro di voler mantenere le regole ch'erano precedentemente in vigore.

**DEPRETIS.** Io sono d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio che si debba consigliare, anzichè vietare ad una società industriale di creare nuovi stabilimenti. Credo che bisogna trovar modo di spingerla a queste creazioni che riescono di utilità generale. Ma la quistione non è questa; la quistione sta nel vedere se gli stabilimenti, che questa società è autorizzata a creare, debbano essere contemplati e compresi nella stessa speculazione industriale, per cui lo Stato si assoggetta ad una garanzia di prodotto o d'interesse.

La quistione è tutta questa. Si è citato l'articolo 10, e si è detto che con esso si limita la garanzia; e che non è quindi da temersi che gli stabilimenti creati dalla società possano essere contemplati nelle disposizioni che riguardano la garanzia.

Giova notare che l'articolo 10, il quale non riguarda che la rete delle strade di Lombardia, e non comprende la linea dell'Italia centrale...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Vi è un contratto chilometrico per queste strade.

**DEPRETIS.** Sta bene; ma le espressioni dell'articolo 10 non mi paiono abbastanza chiare per definire se, per esempio, in una fabbrica di veicoli la garanzia non debba essere accordata quando non solo per l'esercizio delle linee, ma serva anche per una speculazione, cioè per provvedere altre linee o nello Stato o fuori.

D'altra parte non vedo che danno, che inconveniente potrebbe nascere da una disposizione che chiarisca l'articolo 10 e togliesse ogni dubbio sull'estensione che ha la garanzia dello Stato.

La società non credo che ragionevolmente potrebbe elevare reclami, perchè tutti ammettono che la garanzia si estende unicamente agli stabilimenti che sono collegati coll'esercizio delle strade.

Ma lo estenderla, o solamente lasciare in dubbio che la si possa estendere anche fuori di questa speculazione, non sarebbe assolutamente comportabile.

Quindi io credo utile una disposizione che tolga di mezzo ogni dubbio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Grattoni ha facoltà di parlare.

**GRATTONI.** Io prendo la parola per far presente alla Camera un'osservazione che mi sembra essere passata inavvertita, e che è, a mio avviso, essenziale.

Si è detto che nelle precedenti convenzioni, le quali hanno sinora regolato la concessione della società delle strade lombarde e dell'Italia centrale, la facoltà accordata col nuovo capitolato all'articolo 23, quella, cioè, di creare stabilimenti industriali, di possedere ed esercire miniere di carbone o cave di torba, ecc., era limitata ai bisogni dell'esercizio delle ferrovie concesse.

Ora io prego la Camera di avvertire che ciò è bensì vero, se si tratta della convenzione 17 marzo 1836, di quella, cioè, che regolava la concessione della rete dell'Italia centrale, ma che succede il contrario se trattasi invece della convenzione 14 marzo dello stesso anno, e che riguarda la rete lombarda.

In quest'ultima convenzione, diffatti, non è fatto cenno di alcuna restrizione per ciò che riguarda l'esercizio degli stabilimenti che la società era autorizzata di creare e possedere.

Quindi è che, se non potrebbe esservi difficoltà ad introdurre nell'articolo 23 del nuovo capitolato l'aggiunta proposta dall'onorevole Brunet, per quanto spetta al territorio dell'Italia centrale, quell'aggiunta non potrebbe essere estesa alla rete lombarda, senza offendere i diritti acquistati dalla compagnia, della quale in conseguenza sarebbe anzitutto necessario di ottenere l'assenso.

Così stando le cose, io credo che convenga di prescindere affatto dall'accennata restrizione, anzichè di mettere la compagnia in condizioni diverse, passando da una provincia all'altra dello Stato; e ciò tanto più, quando si rifletta che le facoltà accordate nell'articolo 23 sono vantaggiose al paese, nel quale noi dovremmo desiderare che la compagnia usasse largamente del diritto conferitole, creando su vasta scala quelle industrie delle quali ancora si difetta.

Per queste ragioni io mi oppongo all'emendamento proposto, ed appoggio invece la mozione fatta dall'onorevole Depretis, la quale consiste in che sia bene chiarito che la garanzia accordata alla società non riflette gli stabilimenti industriali, ma ben soltanto le ferrovie concesse, o, per dir meglio, il capitale in esse erogato (*Conversazioni al banco della Commissione*), e ciò sebbene, a mio avviso, la redazione dell'articolo 10 del capitolato non lasci dubbio alcuno a questo riguardo.

**MONGINI.** Credo che la semplice lettura del n° 5 dell'articolo 10 valga a togliere ogni e qualunque dubbio intorno a cotesta quistione. Ivi si dice: « Per compire e mettere in esercizio le suddette linee, nonchè per provvederle del materiale fisso e mobile, nei primi tre anni di esercizio, a parlare dal giorno della completa apertura di ciascuna linea. »

Ora, se la società vorrà istituire degli stabilimenti, nei quali fabbricherà oggetti che non sono compresi in quest'articolo, egli è fuori d'ogni dubbio che le relative spese e capitali impiegati non godono della garanzia; se vi saranno perdite la società le sopporterà. La società non potrà esigere garanzia se non per quei materiali che dimostrerà di avere impiegati nella linea di ferrovia; ogni altra speculazione sarà a suo carico.

Il signor ministro ha detto che da alcuni mesi si lavora per andare d'accordo con questa società; fa d'uopo in conseguenza allontanare tutto ciò che potrebbe recare incaglio alla conclusione della convenzione. Mi pare quindi che non sieno da farsi aggiunte là dove necessità nol richiegga.

Per questo insisto pel rigetto dell'emendamento.

**POSENTI.** Convengo pienamente coll'onorevole preopinante.

Aggiungo che la guarentigia è data nell'interesse del 5 per cento per l'ammortizzazione di due decimi sulla totalità delle spese occorrenti per l'esecuzione delle due linee. Ora l'eser-